

c. u. 827



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
IL DIRETTORE

Prot. n. 068653

Roma 15 FEB. 2011

Al direttore f.f.
del P.N.R. dei Monti Lucretili
Ing. Luciana Distaso
Viale Petrocchi sn.c.
00018 Palombara Sabina (RM)

Oggetto: Parere in merito alla realizzazione di fuochi pirotecnici nel territorio delle aree protette vs. prot. 295/ 2011

E' pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di parere avente ad oggetto la richiesta sulla possibilità di autorizzare fuochi pirotecnici all'interno del territorio del parco.

In merito il parco in indirizzo faceva presente che, stante i divieti in materia di cui all'art. 11 l.394/91, non vi è riferimento alcuno alle attività permesse all'interno del perimetro del parco nel piano d'assetto approvato, e inoltre non risulta approvato il regolamento di cui all'art. 27, co. 2, l.r.29/97.

Premesso quanto sopra detto si osserva quanto segue.

L'art. 11 della L. 394/91- "Legge Quadro sulle Aree Protette" comma 3- a cui l'art. 27, co.2 della L.R. 29/97 rinvia espressamente- vieta nelle Aree Naturali Protette: " le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat"; in particolare è vietato, all'interno delle stesse, "l'uso di fuochi all'aperto".

In merito ai fuochi all'aperto è d'uopo osservare che i fuochi pirotecnici non sono equiparabili ai fuochi all'aperto, poiché gli stessi sono da considerare materiale esplosivo e pertanto fattispecie assolutamente difforme rispetto a quella dei fuochi all'aperto.



Pertanto il disposto di cui alla Legge 394/91, in ossequio al principio di completezza dell'ordinamento giuridico, va coordinato con altre norme di pari rango.

Com'è noto, le norme che impongono divieti sono norme di cd. *chance-balancing*, nel senso che esse riflettono la scelta legislativa all'esito di un bilanciamento di interessi, sacrificando, anche limitatamente nel tempo e nello spazio, libertà private a fronte di altri interessi di rango pari o superiore.

Sul punto è di chiara evidenza che le esigenze di libertà economica privata dell'imprenditore cd pirotecnico e la tutela della tradizioni culturali locali si scontrano tanto con esigenze di tutela di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che con quelle di tutela dell'ambiente, che nel complesso devono ritenersi prevalenti.

Tuttavia, all'esito del bilanciamento di interessi, il legislatore non ha inteso disporre un divieto *tout court*, ma piuttosto un esercizio controllato in materia di uso di fuochi pirotecnici e simili.

L'art. 57 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) dispone testualmente che: *"senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (la Prefettura competente territorialmente) non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa"*.

Segnatamente, si osserva che l'autorizzazione ex art. 57 per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza, anche in base all'entità delle accensioni per cui si richiede l'autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Pertanto, l'autorizzazione dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 28 legge regionale 29/97 deve verificare la compatibilità dell'accensione di fuochi pirotecnici con l'habitat ambientale al cui interno la manifestazione si svolge.

In coerenza con il dettato normativo, l'Ente Parco può, all'esito del giudizio di verifica emettere un provvedimento di segno negativo adeguatamente motivato (ad es. perché la prevista accensione di fuochi pirotecnici è contigua ad un'area boscata a rischio incendio) secondo quanto prescritto ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 241/90.



Si segnala, a mero titolo informativo, che la problematica, in alcuni Parchi Nazionali, è stata risolta nel senso di permettere le manifestazioni pirotecniche solo in comprovati casi di feste e festività risalenti e dal forte connotato antropologico, esprimendo un divieto di ordine generale in tutti gli altri casi.

Mv/AR/2
AR

II DIRETTORE REGIONALE

(Ing. Giuseppe Tanzi)

Tanzi